

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3845

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Norme per favorire l'accesso alle nuove tecnologie  
da parte delle persone diversamente abili

*Presentata il 1° aprile 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dai più recenti dati ISTAT riguardanti il nostro Paese, la stima complessiva delle persone con disabilità è pari a circa 2 milioni 800 mila, di cui 2 milioni 600 mila circa sono i disabili che vivono in famiglia, ovvero il 5 per cento della popolazione dai 6 anni in su. Di questi, 221 mila non possono muoversi dal letto e 522 mila non possono uscire di casa. La popolazione femminile risulta svantaggiata: è disabile il 5,9 per cento delle donne contro il 3,9 per cento degli uomini. La disabilità riguarda prevalentemente le persone dai 60 anni in su: risulta disabile il 17 per cento degli ultrasessantenni (2 milioni 57 mila individui) e il 37,7 per cento delle persone dai 75 anni in su.

Le famiglie italiane che devono affrontare quotidianamente i bisogni e i disagi che derivano dalla presenza di un disabile sono l'11,5 per cento. Per quanto riguarda la realtà scolastica, la percentuale degli studenti diversamente abili è pari all'1,6

per cento. A livello europeo il numero di persone diversamente abili è di circa 37 milioni di persone.

Dunque, un numero estremamente elevato di persone che si trova, troppo spesso, nella condizione di non poter beneficiare di quell'accesso all'informazione, che per il resto della popolazione è invece scontato, per il solo motivo di essere affetto da disabilità fisica, sensoriale, cognitiva, o solo perché anziano.

Ricordiamo che le disabilità possono essere ricondotte ai seguenti profili: disabilità sensoriali (vista, udito), disabilità motorie, disabilità psichiche o cognitive. Spesso, per individuare le persone con varie disabilità concomitanti si usa una quarta categoria, quella delle disabilità multiple.

La necessità di garantire a tutti i cittadini pari opportunità e dignità sociale, è un obbligo sancito dalla nostra Costituzione, la quale, all'articolo 3 stabilisce che

che « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

In questi ultimi anni sono fortemente cresciute, a livello internazionale, una sensibilità e una volontà sempre più condivise circa la necessità di garantire una società senza esclusi, che offra pari opportunità, rimuovendo, a tal fine, tutte le barriere (sociali, ambientali, culturali, tecniche e di altro tipo) che impediscono o frenano l'integrazione e la piena partecipazione alla società di molti cittadini quali, ad esempio, i diversamente abili e gli anziani.

Il rischio concreto è che proprio nel momento in cui, grazie alle nuove tecnologie, buona parte della comunicazione, dell'informazione e dei servizi, vengono trasferiti in rete, su INTERNET, una fetta consistente della popolazione venga marginalizzata. Una grande opportunità che, paradossalmente, si traduce in una nuova e ulteriore forma di esclusione per talune categorie di cittadini, che, forse, più di altre, potrebbe e dovrebbe, invece beneficiare delle enormi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

La rapida evoluzione tecnologica, l'uso sempre più diffuso del computer, di INTERNET, che hanno permesso di accedere rapidamente alle varie fonti di informazione hanno anche creato nuove barriere e nuove esclusioni, e questo è inaccettabile. L'obiettivo è quindi quello di abbatterle per dare agli utenti la possibilità di navigare in un sito studiato per rispondere efficacemente alle loro necessità.

INTERNET è sicuramente uno strumento importantissimo per l'accesso a notizie, informazioni, possibilità di comunicazione, di collegamento e di contatto con il mondo esterno.

Però, affinché le nuove tecnologie informatiche possano rappresentare nuove ed effettive opportunità per tutti, è indispensabile che i siti *web* siano progettati e realizzati in modo da garantire la loro fruibilità anche da parte di individui affetti da difficoltà o disabilità fisiche o sensoriali, siano esse persone diversamente abili o anziani. E questo vale ancora di più per quei siti, come quelli della pubblica amministrazione, che mettono in rete informazioni di pubblica utilità, che si rivolgono alla cittadinanza. In questo caso le caratteristiche di accessibilità e di usabilità dei siti *web* dovrebbero ritenersi obbligatorie.

La Commissione europea ha elaborato alcune comunicazioni che sono state recepite da vari Paesi.

Nel giugno 2000 il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira ha adottato il piano d'azione *eEurope 2002*, un'iniziativa volta ad accelerare la diffusione di INTERNET per far sì che tutti i cittadini europei, senza alcuna discriminazione, possano collegarsi alla rete per qualsiasi loro esigenza, così da usufruire e trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Uno degli obiettivi specifici del Piano d'azione è di migliorare l'accesso ad INTERNET, con particolare riguardo al miglioramento dell'accessibilità dei siti pubblici per le persone disabili.

Il W3C (*World Wide Web Consortium*), il consorzio che si occupa di definire gli *standard* per i linguaggi utilizzati sul *web*, ha avviato, fin dal 1997, un'iniziativa denominata WAI per guidare gli sviluppatori dei siti *web* alla realizzazione di pagine accessibili dal maggior numero di persone possibile. In seguito a questa iniziativa sono state pubblicate alcune linee guida per l'accessibilità dei contenuti *web*.

« WAI », che sta per « *Web accessibility initiative* », è una modalità di navigazione omologata a livello internazionale, che consente ad alcune categorie di utenti diversamente abili — le quali si trovano spesso a dover affrontare obiettive difficoltà nel reperimento di informazioni tramite gli strumenti di comunicazione tradizionali — di accedere ai servizi infor-

matici. In pratica sono definite le tecnologie da utilizzare su INTERNET affinché l'informazione sia accessibile.

Se questo progetto affronta principalmente il problema legato all'accessibilità di un settore specifico delle applicazioni tecnologiche, che è quello dell'informazione disponibile in INTERNET, è pur vero che esso costituisce un valido esempio di come si possa affrontare con successo il problema della accessibilità con risultati applicabili anche in altri settori.

Le linee guida del W3C in materia di accessibilità dei siti *web* hanno avuto un forte impatto soprattutto nei Paesi anglosassoni dove, per primi, i governi le hanno recepite rendendole di fatto obbligatorie per la realizzazione dei siti INTERNET delle amministrazioni pubbliche.

Ogni sforzo deve essere quindi fatto affinché i siti *web* dell'amministrazione pubblica, ma non solo di questa, siano accessibili e fruibili da tutti i cittadini.

Attualmente, la stragrande maggioranza dei siti, istituzionali e non, non ha queste caratteristiche.

Già nella scorsa legislatura l'allora Ministro della funzione pubblica Franco Bassanini aveva provveduto con la circolare n. 3 del 2001 indirizzata a tutte le amministrazioni dello Stato, ad emanare delle linee guida per migliorare la fruibilità dei siti *web* e l'accessibilità delle reti informatiche delle amministrazioni pubbliche.

La presente proposta di legge si propone, dunque, di contribuire a rimuovere barriere all'accesso della tecnologia dell'informazione che oggi rappresentano un'ulteriore discriminazione nei confronti delle categorie di persone più deboli.

Con l'articolo 1, è stabilito l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, nonché per le aziende pubbliche e di pubblica utilità, di garantire le caratteristiche di accessibilità e usabilità ai loro siti INTERNET. Ai soggetti privati, che decidono volontariamente di adeguare i loro siti *web*, viene riconosciuta una « certificazione sociale » nonché specifiche agevolazioni di tipo fiscale in relazione agli investimenti da loro effettuati in questo ambito.

Sempre per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni all'articolo 2 si fa obbligo, laddove sia impiegato personale diversamente abile, di dotarsi di una o più postazioni informatiche di tecnologie *ad hoc* per le specifiche disabilità. Sono altresì previsti adeguati corsi di formazione per l'indispensabile aggiornamento professionale.

A agevolazioni fiscali sono inoltre previste per i soggetti privati che volontariamente si adeguano alle norme di accessibilità, e per le aziende produttrici di strumenti informatici specifici sia a livello di *hardware* che a quello di *software* dedicati a favorire l'accessibilità e la fruibilità alle persone diversamente abili. È infine previsto un contributo *ad personam* per un importo massimo di 500 euro, per l'acquisto, da parte di persone diversamente abili, di strumenti informatici specifici (*hardware* e *software*) opportunamente dedicati alle diverse disabilità (articolo 3).

Sarebbe un segnale molto importante se il nostro ordinamento recepisce queste norme proprio nel 2003 che l'Unione europea ha proclamato « Anno europeo delle persone disabili ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Eliminazione delle barriere  
tecno-informatiche).*

1. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute ad adeguare i propri siti *web*, nonché l'eventuale materiale informatico da loro prodotto e destinato all'utenza al rispetto delle norme emanate con il decreto di cui al comma 2, al fine di consentire l'accessibilità e la fruibilità necessarie al loro soddisfacente utilizzo da parte dei cittadini diversamente abili.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie provvede ad emanare, con proprio decreto, le norme utili per la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi basati sulle tecnologie del *web*, per i fini cui al comma 1, sulla base delle linee guida *Web accessibility initiative* (WAI) predisposte dal Consorzio mondiale del *web* (W3C) che rappresentano il livello minimo di conformità. Tali norme sono aggiornate sulla base degli sviluppi e dei progressi delle nuove tecnologie.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli enti pubblici economici, alle società pubbliche che si occupano di informazione, alle biblioteche pubbliche, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende pubbliche di telecomunicazione, alle aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate regionali e a quelle a partecipazione pubblica, nonché a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o del-

l'Unione europea nonché alle agenzie ed ai soggetti privati che ricevono incarichi dalle pubbliche amministrazioni e che sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i dati risultanti dall'incarico.

4. I siti *web* di altri soggetti, pubblici o privati, che comunque rispondono ai requisiti di cui al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato in un apposito sito INTERNET, a cura del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, finalizzato alla divulgazione e al costante aggiornamento dei siti che hanno provveduto a recepire le norme di cui al comma 2. Tale elenco è suddiviso per categorie e servizi forniti, al fine di rendere più agevole la sua consultazione.

5. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie provvede altresì a dare adeguata divulgazione all'elenco di cui al comma 4. Ai soggetti inseriti nell'elenco è riconosciuta una certificazione di « qualità sociale ».

6. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie svolge un'azione di monitoraggio di controllo sull'effettiva accessibilità dei siti *web*, nonché sul rispetto delle norme di cui al comma 2 da parte dei soggetti di cui al presente articolo.

## ART. 2.

### *(Integrazione del personale diversamente abile).*

1. Al fine di una più completa e soddisfacente integrazione del personale diversamente abile nelle attività degli uffici e per migliorare la accessibilità dei siti *web*, degli strumenti *hardware* e delle applicazioni *software* da parte degli operatori e utenti diversamente abili, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, nelle quali è presente personale dipendente o studenti diversamente abili, sono tenute a dotarsi di postazioni informatiche con caratteristiche *hardware* e *software* opportuna-

mente dedicate a adeguate al loro utilizzo da parte dei dipendenti o studenti medesimi.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, ciascuna amministrazione predispone corsi di formazione e di aggiornamento destinati sia ad istruire il personale diversamente abile all'utilizzo degli strumenti informatici sia alla preparazione professionale degli operatori *web-master*.

### ART. 3.

#### *(Agevolazioni fiscali).*

1. La quota di reddito destinata ad investimenti finalizzati alla progettazione e alla produzione di sussidi tecnici, telematici e informatici, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, specificatamente volti a consentirne un utilizzo autonomo da parte dei soggetti diversamente abili non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta di reddito delle persone giuridiche.

2. Le aziende e i soggetti di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 1, che adeguano i propri servizi telematici per migliorarne l'accessibilità e la fruibilità da parte dei cittadini diversamente abili, usufruiscono di una defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi, nel corso dell'anno fiscale successivo a quello dell'effettuazione degli investimenti stessi.

3. Ai cittadini diversamente abili è concesso, per il solo anno 2003, un contributo *pro-capite* per un importo massimo di 500 euro per l'acquisto dei sussidi tecnici, informatici, delle tecnologie, dei componenti e degli strumenti necessari per l'adattamento alle specifiche disabilità, al fine di agevolare l'uso degli strumenti informatici da parte degli stessi soggetti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.

## ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0049430\*